

da parte del Comando Supremo siano state impartite disposizioni in tal senso.

« Nella materia in questione sono tuttora seguite le direttive che già da tempo vennero enunciate dal Ministero e dal Comando Supremo e che nulla hanno di comune con quelle supposte e lamentate dall'onorevole interrogante.

« In base ad esse, nessun peso e valore deve darsi alle lettere anonime o con firme ritenute apocriefe, e tanto meno può farsi direttamente discendere da una denuncia anonima un'istruttoria formale od un provvedimento disciplinare o penale.

« Accade, però, talvolta che la denuncia anonima indichi, in modo preciso e dettagliato alcuni fatti, i quali autorizzano a sospettare di abusi o irregolarità eventualmente commessi. Si rende allora necessaria una prima sommaria indagine, in via assolutamente riservata, diretta ad accertare la consistenza dei fatti, senza occuparsi delle persone.

« Nel caso, poi, in cui questa prima indagine fornisca — come pur troppo non infrequentemente è accaduto — elementi tali da far ritenere fondati i fatti denunciati, si comprende la necessità di procedere ad inchieste formali, che possono dar luogo a provvedimenti amministrativi e disciplinari contro le persone e talvolta anche a denunce all'autorità giudiziaria.

« Un così prudente sistema è da escludersi che possa portare alcun perturbamento nella disciplina e nel funzionamento dell'esercito; d'altronde, col trascurare in modo assoluto anche le denunce che, per la forma in cui sono redatte, possono presumersi attendibili, l'Amministrazione mancherebbe al suo preciso dovere, d'invigilare quanto più largamente possibile a che non si commettano abusi od irregolarità.

« Il ministro

« ZUPELLI ».

Gaudenzi. — *Al ministro della guerra.* —

« Per sapere se non creda opportuno estendere la dispensa dal servizio militare ai riformati delle classi 1874 e 1875 chiamati a nuova visita, i quali abbiano uno o più figli in servizio o morti sotto le armi — anche dopo il 16 gennaio 1917 — poichè questo limite di tempo contraddice alle ragioni della dispensa concessa con decreto luogotenenziale ai padri di età matura che hanno dato i figli all'esercito e sono rimasti unico sostegno delle loro famiglie ».

« RISPOSTA. — « Con recente disposizione questo Ministero ha determinato di concedere l'invio in licenza illimitata ai sottufficiali e militari di truppa delle classi 1874 e 1875, tanto se richiamati dal congedo assoluto, tanto se provenienti dai riformati, che siano venuti o vengano a trovarsi nella condizione di avere uno o più figli in servizio alle armi o morti sotto le armi e facciano domanda d'essere licenziati.

« Pertanto, il desiderio espresso nella soprascritta interrogazione è stato soddisfatto, dappoichè è stato tolto ogni limite di tempo per il rinvio in famiglia dei militari nelle suindicate condizioni.

« Il ministro

« ZUPELLI ».

Giacobone. — *Ai ministri di agricoltura e della guerra.* — « Per sapere se non credano opportuno di provvedere perchè, possibilmente nelle requisizioni dei foraggi la pressatura, pesatura e consegna abbia a farsi senza intervalli, in guisa da evitare spese che furono alcune volte superiori al valore della merce requisita ».

RISPOSTA. — « Per assicurare il rifornimento dell'esercito s'incetta ogni anno, all'epoca del raccolto, l'intero quantitativo di foraggio giudicato indispensabile per i dodici mesi successivi, fino al nuovo raccolto.

« Il fabbisogno complessivo viene equamente ripartito fra le varie provincie e, in ogni provincia, fra i singoli agricoltori in proporzione del foraggio da ciascuno di essi prodotto e tenendo presenti le esigenze dell'allevamento del bestiame.

« Difficoltà facilmente comprensibili si oppongono all'immediato ritiro di tutto il quantitativo di foraggio incettato, dovendo esso servire al rifornimento di un anno. Tale ritiro non può essere che graduale. Mese per mese, infatti, si effettua il prelevamento delle quantità necessarie, avvertendo per tempo gli agricoltori interessati del giorno e del luogo dove il foraggio deve essere portato per la consegna. Solo allora può essere effettuata la pressatura del prodotto e la determinazione del prezzo in base alla qualità.

« Ne deriva:

1° che la pressatura del foraggio è fatta dall'agricoltore nel momento che egli giudica meglio rispondente ai propri interessi; generalmente la pressatura ha luogo all'epoca stessa del raccolto di guisa che il